

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SABBATANI DANIELE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI E**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE - NOTA N. 4624/1176PF09-10/SP/BLP DEL 18.1.2011 - , DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 6, 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 30 E 66, COMMA 4, NOIF – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA/DOMUS BRESSO DEL 2.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 535 del 5.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE RAPISARDA ROSALIA SEGUITO GARA RES ROMA/CAMALEONTE DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Camaleonte Calcio di Sant’Agata Li Battiati (Catania), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Rapisarda Rosalia a 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l’11 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete